

$$\frac{A12}{25}$$

Alfredo Martini

RISCOSSIONE E DISCARICO
DEI TRIBUTI E DEI CONTRIBUTI
ISCRITTI A RUOLO

Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112



Copyright © MMIII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A–B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 88–7999–293–7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2001
II edizione: giugno 2002
III edizione: giugno 2003

Indice

Parte I – Premessa

1. La circolare n. 221/E del 24 novembre 1999	15
2. La circolare n. 198/E del 31 ottobre 2000	20
3. La circolare n. 215 del 27 novembre 2000	22
4. La circolare n. 63/E del 21 giugno 2001	43
5. La circolare n. 98 del 20 novembre 2001	48

Parte II – Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46	65
Capo I: Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	85
Titolo I: Riscossione delle imposte	86
Titolo II: Riscossione coattiva	178
Capo II: Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo ..	333
Capo III: Disposizioni transitorie e finali	361
Indice analitico alfabetico riferito agli articoli	386

Parte III – Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112	401
Capo I: Affidamento ed estinzione della concessione del servizio di riscossione	406

Capo II: Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario . .	432
Capo III: Personale addetto al servizio della riscossione	489
Capo IV: Sanzioni	536
Capo V: Disposizioni transitorie e finali	550
Indice analitico alfabetico riferito agli articoli	570

I presenti appunti, necessariamente generici ed astratti perché indirizzati ad una platea di discenti ai quali l'autore si è rivolto, sia attraverso un'illustrazione sistematica della legislazione vigente che con intento meramente didascalico, sono destinati ad offrire un panorama della normativa conseguente al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e al riordino del servizio nazionale della riscossione, con le modificazioni, le rettifiche e le precisazioni intervenute dal secondo semestre del 1999.

Non hanno, comunque, la pretesa di sostituire o integrare le istruzioni ministeriali o aziendali e devono, comunque, essere adattati alla realtà operativa della concessione.

Stante la metodologia usata, esposizione articolo per articolo del D.Lgs. 46, del D.Lgs. 112 e del D.P.R. 602 o letterale delle istruzioni ministeriali, gli appunti rappresentano una base per individuare temi da nutrire con i codici e con le norme generali o particolari che disciplinano taluni istituti processuali.

Tali sono le norme regolamentari e amministrative, le indicazioni dell'Associazione di categoria e le istruzioni di servizio del datore di lavoro, sul quale grava il dovere di aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 5 allegato A, del codice deontologico.

PARTE PRIMA

PREMESSA

*Quando arriva che te devi imparà, poi te impari
(detto popolare)*

PUBLICANI AUTEM SUNT.

GENESI DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Publicani autem sunt, qui publico fruuntur; nam inde nomen non habent, sive fisco vectigal pendant, vel tributum consequantur; et omnes, qui a fisco conducunt, recta appellantur publicani.

La definizione di Ulpiano (giurista romano) delinea perfettamente questa caratteristica figura del mondo romano: publicani sono gli aggiudicatari delle pubbliche forniture di qualsiasi natura, coloro cui viene appaltata dallo Stato la riscossione delle imposte (*vectigal*) o di altri tributi o il compimento di determinati servizi.

Più precisamente nelle iscrizioni, e presso gli scrittori latini, con il termine di *publicum* si designa l'imposta, pertanto gli appaltatori delle imposte vennero chiamati publicani. Il rapporto publicani "contribuenti" è da sempre un rapporto litigioso, come si ricava dal senato-consulto *de publicanorum et Pergamenorum litibus*. Il senato romano è chiamato ad esprimersi sulle liti tra i publicani e gli abitanti di Pergamo. Per fortuna del lettore, del parere del Senato Romano è rimasto solo un frammento...

Dai romani al Regno d'Italia passano duemila anni, nel corso dei quali il tema della riscossione è costantemente trattato.

Dalla Riforma Finanziaria nella Lombardia Austriaca nel XVIII secolo (C.A. Vianello, Giuffrè, Milano 1940 – XVIII) si ricava che: «l'aver unificato nel 1751 i molteplici appalti fiscali in un'unica impresa che li avrebbe gestiti per un novennio con notevole risparmio delle spese di amministrazione e di esazione a beneficio dell'erario e del consumatore e con maggiore possibilità di controllo da parte dello Stato, segnò già un singolare miglioramento della finanza lombarda e segnò il primo stadio transitorio ma necessario verso un rior-

dino e una trasformazione progressiva che avrebbe portato poco per volta alla completa avocazione dello Stato alla conduzione delle finanze». È un progetto basato su *economicità, efficienza, competenza e controllo*, che l'apparato fiscale insegue da 250 anni.

Con l'unità d'Italia, il sistema della riscossione delle imposte dirette ha la sua genesi nella l. 20 apr. 1871, n. 192 ed è frutto di attività armonizzatrici delle varie legislazioni in materia preesistenti negli Stati italiani prima dell'unità.

Con lunga opera di revisione e d'adattamento, determinata dall'esperienza applicativa o dal sorgere di nuove esigenze, i principi generali sono stati gradualmente perfezionati con successive norme di dettaglio che hanno ulteriormente precisato le modalità della riscossione.

La prima sostanziale modifica alla struttura del procedimento esecutivo introdotta dalla legge del 1871, è stata quella realizzata con l'emanazione del primo testo unico approvato con R.D. del 29 giu. 1902 n. 81, sul quale intervennero:

- il R.D. 17 ott. 1922 n. 1461,
- il Regolamento del 15 set. 1923 n. 2090,
- i Capitoli Normali approvati con D.M. 1923 ed il successivo R.D. 6 nov. 1930 n. 1465.

Il sistema normativo fu poi riordinato con il T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gen. 1958, n. 645, applicabile dal 1° gen. 1960, il quale conteneva disposizioni generali sulle imposte dirette, le norme regolatrici delle singole imposte dirette (sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, sui redditi agrari, sulla complementare, sulle società e sulle obbligazioni), quelle sulla riscossione e, infine quelle sulle sanzioni in sede di riscossione. Dal punto di vista della riscossione, tuttavia, non apportò sostanziali modifiche alla previgente disciplina, in quanto, di fatto, adattò i contenuti, *imposizione e riscossione*, in unico testo.

Con la Riforma Tributaria degli anni 70, (nel '73 entra in vigore la legge sull'I.V.A. e nel '74 "scattano" i versamenti diretti), la

riscossione delle imposte, specie quella coattiva, “ricalca” ancora quella del T.U. 1958, n. 645. I tentativi d’innovazione ottennero risultati irrilevanti.

Per giungere ad una svolta epocale occorre attendere la fine del millennio, o quasi. La legge di delega, 28 set. 1998, n. 377, con l’art. 1, introduce grandi innovazioni: abolisce l’obbligo del non riscosso per riscosso; novella il D.P.R. 602 del 29 set. 1973; riscrive le regole del processo di esecuzione ampliando la sfera di competenza del concessionario.

La riforma, peraltro, (secondo un commento da *Il Sole-24 Ore*) *appare come un libro bianco, un cammino ancora da percorrere attraverso provvedimenti secondari, affidati alle burocrazie, che sono chiamate a misurarsi sull’efficienza e l’efficacia della normativa per integrarla o modificarla, secondo un modello tipico dell’azione amministrativa che coniuga legalità e flessibilità.*

Il decreto, infatti, non è definitivo per tutti i temi trattati, ma affida a norme secondarie, regolamentari e amministrative la disciplina di dettaglio. La scelta di una flessibilità normativa è conseguente alla tecnicità della materia che, sul piano operativo, è suscettibile di costanti modificazioni.

In questa previsione i decreti che hanno natura regolamentare sono rimessi alla specifica competenza del Ministro, mentre a quelli aventi natura amministrativa, rientrando nelle attività gestionali dei competenti dipartimenti, provvedono i rispettivi direttori centrali.

Nel diritto amministrativo, in generale, ed in quello tributario in particolare, del quale il “diritto della riscossione” è parte, assume particolare interesse il problema delle fonti. Queste non hanno valore e forza uguali, così che tra loro si stabilisce una vera e propria gerarchia.

Coesistono, pertanto, fonti legislative, rappresentate dai D.Lgs. istitutivi (26 feb. 1999, n. 46 e 13 apr. 1999, n. 112) integrativi o correttivi (17 ago. 1999, n. 326 e 27 apr. 2001, n. 193), fonti regolamentari rappresentate da decreti del Ministero delle Finanze e, infi-

ne, fonti amministrative rappresentate da circolari la cui emanazione è attribuita alla potestà di auto-organizzazione di ciascuna amministrazione

LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI CON ENTI ESTERNI

1. LA CIRCOLARE N. 221/E DEL 24 NOVEMBRE 1999

Istruzioni: 1. Acquisizione, da parte dei concessionari, di notizie utili alla riscossione – Problematiche concernenti il c.d. visto telematico 2. Riflessi sulla mancata emanazione del decreto di cui all'art. 18 D. Lgs. n. 112/99 sulla presentazione delle domande di rimborso e di scarico per inesigibilità 3. Criteri applicativi dell'articolo 59 del D. Lgs. 112/1999: Ultrattività di alcune disposizioni del D.P.R. 43/88 ai fini della concessione degli sgravi provvisori 4. Disciplina del fermo amministrativo di bei mobili registrati a seguito della riforma del servizio di riscossione.

Circolare Ascotributi n. 272 del 29 novembre 1999.

1. Acquisizione, da parte dei concessionari, di notizie utili alla riscossione *Problematiche concernenti il c.d. visto telematico*

L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ha previsto l'emanazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di un decreto del Ministero delle Finanze per stabilire i casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso dei concessionari del servizio nazionale della riscossione agli uffici pubblici e ai sistemi informativi del Ministero delle finanze e degli altri enti creditori, facoltà contemplata dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 18 del D. Lgs. n. 112/1999. La realizzazione dei sistemi di connessione telematica tra i concessionari ed i sistemi informativi degli enti creditori, nonché l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, presuppone il superamento di problemi di una certa complessità, per la cui soluzione sono necessari tempi tecnici non suscettibili di compressione.

Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero delle finanze, la circolare n. 221/E del 24 novembre 1999 ha formulato talune considerazioni in merito alle modalità con cui i concessionari

della riscossione possono comunque reperire notizie utili allo svolgimento della loro attività.

<p>Accesso agli uffici per i dati sui debitori iscritti a ruolo e sui coobbligati</p>	<p><i>Accesso agli uffici per “i dati sui debitori iscritti a ruolo e sui coobbligati”.</i> <i>Il Ministero ha dovuto fare i conti con la legge sulla privacy, la 675/96: restano esclusi, quindi, i dati definiti “sensibili”.</i> <i>Per il resto il concessionario dovrà presentare una richiesta contenente, a pena d’improcedibilità, l’indicazione del numero del ruolo, in base al quale la richiesta stessa è presentata; se il debitore è iscritto in più ruoli è sufficiente l’indicazione di uno.</i> <i>L’accesso può avvenire anche in via telematica.</i></p>	<p>Richiesta contenente a pena d’improcedibilità l’indicazione del numero del ruolo</p>
---	--	---

L’ Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni con la nota del 5 aprile 2002 ha previsto quattro tipi di abilitazione per accedere alla interrogazione tramite procedura ARCO:

- A) solo interrogazione dei dati anagrafici per i soggetti richiesti;
- B) interrogazioni di soggetti per tutte le aree fiscali disponibili;
- C) interrogazioni solo di dati anagrafici e funzioni di Upload e Download;
- D) interrogazioni complete e funzioni di Upload e Download.

2. Riflessi sulla mancata emanazione del decreto di cui all’art. 18 d. lgs. n. 112/99 sulla presentazione delle domande di rimborso e di disarcico per inesigibilità’

Procedura coattiva iniziata dopo il 1° luglio 1999

Per le quote la cui procedura coattiva sia iniziata dopo il 1° luglio 1999, non potrà operare la causa di perdita del diritto al disarcico di cui all’art. 19 comma, 2, lett. d), del D. Lgs. n. 112 (richiesta del “visto telematico”).